



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII CIVILE- Procedure Concorsuali

Procedura concorsuale immobiliare N. 21 / 2022 R.G

IL GIUDICE DELEGATO

DECRETO (ART. 70.10 CCI)

DINIEGO DI OMOLOGAZIONE

Il signor Vinicio ha depositato in data 13.9.2022 ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore, ai sensi dell'articolo 67.1 del Codice della crisi, accompagnato dalla relazione del locale O.C.C. e dalla documentazione richiesta a pena di inammissibilità della richiesta.

Ferma la completezza del corredo documentale sottoposto, la questione che viene in evidenza nell'odierna vicenda, oggetto di specifica trattazione a seguito di richiesta di delucidazioni formulata dello scrivente, riguarda l'ammissibilità della procedura di composizione dei debiti del consumatore in un caso in cui siano presenti debiti da ristrutturare di prevalente o esclusiva natura "professionale", cioè derivanti da precedente esercizio di arti, professioni o attività artigiana, commerciale o d'impresa già da tempo esaurita: situazione che, come noto, non consente l'accesso al concordato minore per quanto disposto dall'articolo 33.4 del Codice della crisi.

Nel caso di specie, il fatto che i debiti di cui il ricorrente chiede la ristrutturazione siano maturati in tale precedente contesto professionale risulta precisato a chiare lettere nella relazione dell'O.C.C., la quale dà conto nei seguenti termini economici dei debiti maturati dal ricorrente nella sfortunata gestione di una precedente attività imprenditoriale esaurita nel settembre 2018 (gestione di un supermercato):



6. ESPOSIZIONE DEBITORIA

L'indebitamento del proponente risulta così dettagliatamente composto:

1. Posizione debitoria (scopertura) sul conto corrente verso Banca Intesa S.p.a., di natura chirografaria, per un residuo debito alla data del 31 agosto 2021 come risultante dall'archivio della centrale rischi di Banca D'Italia (all.8), pari ad euro 77.991,00 di cui euro 30.000,00 dovuto a seguito dell'escussione della fidejussione rilasciata a favore del Carrefour per l'utilizzo del marchio da parte del minimarket;
2. Debito nei confronti della GS Spa, con sede in Milano (Mi) via Caldera n. 21, subentrata alla Diperdì S.r.l. a Socio unico, con cui il Battistone aveva stipulato rapporto di franchising, per un importo complessivo, di euro 15.123,17.

Per questo debito il fornitore ha presentato decreto ingiuntivo n. 5255/2021 del 20/03/2021 R.G. n. 8064/2021 non opposto (all.9) e successivamente in data 02/08/2021, è stato eseguito atto di pignoramento presso terzi risoltosi negativamente (all.10).

Conseguentemente, al fine di determinare l'effettivo debito nei confronti della GS Spa., sono stati utilizzati i conteggi indicati nel decreto ingiuntivo che determinano i seguenti importi a favore del creditore:

- sorte capitale euro 15.123,17
- onorari ingiunzione euro 900,00
- onorario precetto euro 405,00
- spese contributo unificato euro 145,50

Quindi, in virtù del quanto sopra, l'importo complessivamente dovuto alla GS Spa., ad agosto 2021, è pari ad euro 16.573,67 oltre CPA ed IVA e rimborso forfettario (all.9).

3. Posizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate Riscossione a S.p.A., concessionario della riscossione per la provincia di Genova per un importo complessivo pari ad euro 38.760,82, comprensivo di

interessi, sanzioni ed aggi esattoriali, come risulta dagli estratti di ruolo del 04 ottobre 2021. (all.11). L'importo di cui sopra viene distinto per Ente impositore e segnatamente:



Ente impositore	Tipologia	Tributo	Int.mora/aggio/ spese notifica	Totale dovuto
Comune di Genova	Contravvenzioni codice della strada	8.613,14	2.758,16	11.371,30
INPS	contributi fissi – percentuali- DM10	16.051,02	3.123,13	19.174,15
Regione Liguria	Tassa automobilistica	1.524,79	302,55	1.827,34
Prefettura di Genova	Contravvenzioni codice della strada	5,88	2,55	8,43
Camera di Commercio Genova	Diritto annuale	83,47	10,16	93,63
Agenzia delle Entrate	Ritenute professionisti/irpef addizionale comunale regionale IVA IRAP	5.337,26	170,15	5.507,41
Ispettorato del lavoro	sanzioni per violazione. norme	415,63	42,29	457,92
INAIL	Premio 2017-2018-2019	296,12	24,52	320,64
		32.327,31	6.433,51	38.760,82

Si fa presente che le contravvenzioni al codice della strada godono di una prescrizione breve come confermato dalla prevalente giurisprudenza nonché dalle sentenze della Cassazione mentre il bollo auto si prescrive in tre anni, per cui la somma iscritta a ruolo dovrà essere sgravata di euro 9.618,00 in quanto prescritta.

4. Posizione debitoria nei confronti di Agenzia delle Entrate per un importo pari ad euro 5.507,43, comprensivo di sanzioni ed interessi, non ancora affidato all'Agente della Riscossione (all.12):

- Avviso di accertamento TLGTLGM000004, relativo alla dichiarazione dei redditi PF per l'anno di imposta 2016, di importo pari ad euro 4.689,27;
- Comunicazione di irregolarità n. 0000124817181/00, relativa al modello 770 per l'anno d'imposta 2017, di importo pari ad euro 2.284,78;
- Comunicazione di irregolarità n. 0014252118151, relativa al modello IRAP per l'anno d'imposta 2017, di



- Comunicazione di irregolarità n. 0131316718401, relativa al modello IVA per l'anno d'imposta 2017, di importo pari ad euro 878,17;
- Comunicazione di irregolarità n. 0210396218001, relativa al modello REDDITI per l'anno d'imposta 2017, di importo pari ad euro 23,63;
- Comunicazione di irregolarità n. 0222899192611, relativa al modello 770 per l'anno d'imposta 2018, di importo pari ad euro 2.268,85;
- Comunicazione di irregolarità n. 02227851925041, relativa al modello IRAP per l'anno d'imposta 2018, di importo pari ad euro 783,90;
- Comunicazione di irregolarità n. 0222841192046, relativa al modello REDDITI per l'anno d'imposta 2018, di importo pari ad euro 11.098,69.

In virtù di quanto sopra indicato, nel prospetto che segue, vengono schematizzate le posizioni debitorie sopra enucleate in funzione della tipologia di creditore e della natura del credito:

Creditore	Importo
Banca Intesa S.p.a.	77.991,00
GS Spa	16.573,67
Comune di Genova	11.371,30
INPS	19.174,15
Regione Liguria	1.827,34
Prefettura di Genova	8,43
Camera di Commercio Genova	93,63
Agenzia delle Entrate importi a ruolo	5.507,41
Agenzia delle Entrate Importi non iscritti a ruolo	22.493,87
Ispettorato del lavoro	457,92
	155.498,72

Pertanto, alla data corrente, in relazione agli accertamenti sopra indicati, si rileva una passività complessiva di euro 155.498,72 che al netto delle somme prescritte si riduce ad euro 145.880,72.

Che si tratti di obbligazioni esclusivamente inerenti la pregressa attività commerciale, è ribadito in termini inequivoci anche dall'analisi condotta nella relazione dell'O.C.C. sulla ragione del sovraindebitamento. Si riporta per completezza il relativo passaggio nella relazione O.C.C.:



8.CAUSE INDEBITAMENTO E DILIGENZA SPIEGATA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Il signor I nel luglio del 2016 aveva avviato una attività imprenditoriale di gestione di un minimarket in Genova, Via Sant'Alberto 43 per la quale decise di avvalersi della collaborazione di familiari al fine di contenere i costi di gestione, considerato che le fasi iniziali di ogni attività imprenditoriale sono sempre poco remunerative. Purtroppo, tale collaborazione si è rivelata in realtà nociva in quanto i familiari poco affidabili e poco corretti arrivarono a sottrarre parte dell'incasso per uso personale creando quindi situazioni di attrito anche livello familiare. Per questo motivo il proponente decise, nel luglio 2017, di ricorrere una seconda occupazione da svolgere nelle ore notturne, per cercare di mantenere l'attività imprenditoriale nella quale aveva investito tempo e denaro. L'affaticamento e lo stress subito dallo svolgere due attività contemporaneamente gli ha comportato gravi problemi di salute tanto che nel 2018 venne colpito da infarto. A seguito di tale evento, consapevole di essere l'unica fonte di sostentamento della famiglia, decise di cessare l'attività imprenditoriale al fine di non incrementare ulteriormente la situazione debitoria, riconsegnando i locali e cancellando, in data 13 settembre 2018, l'impresa dal Registro tenuto presso la Camera di Commercio di Genova (all.13).

Non può esservi dubbio che anche il debito fideiussorio, assunto per garantire la continuità aziendale, abbia natura di obbligazione contratta ai fini professionali.

A seguito delle perplessità manifestate dallo scrivente sull'ammissibilità della procedura di sovraindebitamento richiesta, i difensori del ricorrente e l'O.C.C. di riferimento hanno sottoposto note scritte nelle quali hanno evidenziato la novità rappresentata dalla nuova formulazione delle norme relative al sovraindebitamento nel Codice della crisi (art. 67 e ss.), rispetto all'originario assetto del piano del consumatore di cui alla legge n. 3 del 2012, evidenziando in particolare che:

- Le nuove norme contengono nuovi presupposti di ammissibilità che sono incentrati unicamente sulla figura soggettiva del richiedente, non già sulla natura del debito di cui si chiede ristrutturazione, per cui l'imprenditore che abbia cessato l'attività non può che essere trattato alla stregua del consumatore;
- d'altro canto, a tale soggetto - una volta cessata attività d'impresa - è inibita la ristrutturazione del debito in base alle norme sul concordato minore;
- La direttiva "Insolvency" 1023/2019 prende in esame la situazione dei debiti "ibridi" auspicando un'unica procedura solutoria per il caso in cui il consumatore trascini seco debiti maturati in una precedente vita professionale.

Tali assunti non convincono questo giudice per le seguenti ragioni.

Deliberatamente non ci si avvale di argomenti, suggestivi ma non rigorosamente pertinenti la dimensione teorica della tematica controversa, quali quello a cui esporrebbe le mutazione genetica di un'obbligazione "professional-imprenditoriale- commerciale" in obbligazione "civile" per effetto della cessazione dell'attività precedente, e quindi non si intende sottolineare oltre misura il rischio di strumentalità cui darebbero luogo talune cessazioni di attività professionali o



imprenditoriali, pilotate appositamente per aprire la strada alla meno rigorosa procedura della ristrutturazione consumeristica, che non esporrebbe il professionista cessato al vaglio di convenienza da parte del suo ceto creditorio.

Il nodo teorico sta a monte e precisamente nel passaggio dalla L. 3/2012 sul sovraindebitamento al Codice della Crisi, e a tale livello va affrontato.

Non vi è dubbio che la legge n. 3 del 2012, con cui sono state introdotte nell'ordinamento le procedure di sovraindebitamento, facesse più pregnante riferimento alla natura oggettiva del debito, come si desume in particolare dalle norme di esordio contenute negli articoli 6,7, 8.

Per contro, ma solo a tutta prima, le procedure di sovraindebitamento previste dal Codice della crisi agli artt. 67 e 74 sembrano concentrare la loro attenzione sulla dimensione soggettiva del richiedente e quindi su presupposti di ammissibilità che, per il consumatore, consisterebbero nella non attualità dell'esercizio di attività "professionale".

Tale lettura degli articoli 67 e 74 CCI è però solo parziale, in quanto tali disposizioni non possono che essere valutate e interpretate - rispetto ai presupposti di ammissibilità delle singole procedure - in riferimento alle definizioni di esordio della riforma fallimentare contenute nell'art. 2.1, lettera e) del CCI, in cui il consumatore viene definito come *"la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiano professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno di tipi regolati dei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali"*.

Quindi è solo l'estraneità dei debiti di cui si discute, rispetto ad attività imprenditoriali/professionali, che qualifica il presupposto di ammissibilità della procedura, e ciò è quanto si desume anche dalla relazione di accompagnamento al Decreto delegato n. 14/2019, nel commento all'articolo 67 citato, in cui si chiarisce che: *"il piano di ristrutturazione dei debiti e la procedure di composizione della crisi è riservata al consumatore come definito dall'articolo 2.1 lett. e), in assoluta coerenza con la definizione che ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone fisiche che siano soci delle società appartenenti ad una tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del codice civile, con esclusivo riguardi ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.*

È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all' approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.

Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata.

Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti gestire, con il piano di ristrutturazione,



l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettato ad alcuna procedura concorsuale).

Da una piana lettura di tali indicazioni del legislatore si desume quindi che la possibilità per un professionista/imprenditore di accedere alla ristrutturazione del debito secondo le norme relative al piano del consumatore è del tutto eccezionale ed è consentita esclusivamente per le obbligazioni "civili" del professionista, estranee completamente all'ambito professional/produttivo. Come dire che, per le altre obbligazioni che facessero riferimento ad un'attività di impresa attuale o presente (il CCI non contiene alcuna distinzione in merito), non potrà che farsi rinvio alle disposizioni generali sulla ristrutturazione del debito professionale e di impresa.

A questa tesi si obietta che un autorevole precedente della Corte di cassazione avrebbe esteso l'applicabilità della disciplina del debito del consumatore anche in caso di pregresse obbligazioni maturate nel corso di precedenti attività commerciali disimpegnate dallo stesso soggetto (vedi Cassaz. Sez. I, 1.2.2016 n. 1869 est. FERRO).

Si tratta per vero di una decisione di non semplice lettura, rispetto alla quale pare legittimo il dubbio che la massima abbia forse ampliato i termini temporali entro cui il giudice di legittimità ha ritenuto possibile tale equiparazione. Fatto sta che, in ogni caso e a modesto avviso dello scrivente, tale precedente non è risolutivo, nella misura in cui si riferisce ad una disciplina oggetto di totale riforma da pochi mesi. Riforma nella quale, attraverso la puntualizzazione delle obbligazioni che l'imprenditore, attuale o cessato, può ristrutturare mediante la composizione della crisi ex art. 67 CCI come consumatore, risultano anche risolte le incertezze che potevano nutrirsi sotto il vigore della Legge n. 3 proprio in riferimento al trattamento riservato alle obbligazioni maturate del contesto di una precedente attività di professional/produttiva: grazie esattamente alla precisa evidenziazione dei limiti entro i quali è consentita anche per il "professionista" la ristrutturabilità di debiti estranei all'attività professionale o d'impresa.

Ugualmente non risolutiva è l'obiezione per cui le indicazioni euro-unitarie sono nel senso di consentire al consumatore di fruire di una sola procedura di ristrutturazione nel caso di debiti *compositi*, civili e commerciali. Il riferimento pare così il *considerando* 21 della Direttiva 2019/1023, che prevede quanto segue:

(21) Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debito. Inoltre, spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti maturati in capo all'imprenditore nell'esercizio della sua attività o quelli maturati al di fuori di tali attività. Gli imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti legati all'impresa e da altri debiti maturati al di fuori dell'impresa, se dovessero sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini. Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore.

L'obiezione del ricorrente ha una sua indubbia pregnanza, nel momento in cui l'art. 33.4 CCI contiene una netta chiusura rispetto alla possibilità di ristrutturare i debiti "non professionali" ricorrendo al concordato minore, quando l'attività professionale o di impresa sia cessata.

Questa critica non è tuttavia convincente per una duplice ragione. In primo luogo, la preoccupazione del legislatore europeo sembra indirizzata non tanto verso il consumatore, quanto verso l'imprenditore, privo della possibilità di indirizzarsi ad una procedura di ristrutturazione del debito (e conseguente esdebitazione) anche per



obbligazioni “civili”: ma la novità del Codice della Crisi consiste proprio nell’aver consentito di ristrutturare i debiti extraprofessionali anche da parte del professionista.

In secondo luogo, il sistema nato dalla riforma della legge fallimentare ha previsto una procedura di ristrutturazione del debito a cui il cessato l'imprenditore può ricorrere risolvendo la situazione di indebitamento che abbia la sua genesi tanto in obbligazioni derivanti dall'attività di professioni o impresa, quanto in rapporti di diversa natura: vale a dire la liquidazione controllata degli artt. 65, 268 CCI.

Proprio la presenza di una procedura concorsuale e, in prospettiva, anche esdebitatoria, idonea a consentire la ristrutturazione tanto dei debiti “civili”, che di quelli “professionali”, consente di superare anche l’obiezione delle difese quanto al mutevole regime di responsabilità patrimoniale dei debitori, in rapporto alle previsioni di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c., che potrebbe comportare un conflitto tra i creditori dell’una e dell’altra specie quando concorrano debiti “ibridi”. Va da sé, invece, che nella procedura liquidatoria da ultimo ridefinita negli artt. 268 e ss. CCI tale rischio non si pone minimamente, proprio per la capacità della liquidazione controllata di gestire tutti i rapporti economici che fanno riferimento alla persona e alle attività economiche del debitore.

Nel caso qui in esame, se è visto che il debito da ristrutturare ha *esclusivamente e completamente* origine e seguito attuale nelle sfortunate iniziative imprenditoriali del ricorrente, come messo in evidenza nella relazione O.C.C. accompagnatoria dell'atto introduttivo: si tratta perciò di obbligazioni derivanti da attività di impresa che non possono essere ristrutturate con la procedura particolare prevista per il consumatore.

Ne discende quindi che il ricorso va dichiarata inammissibile per difetto del fondamentale presupposto di accesso alla procedura richiesta.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso 13.9.22 proposto dal signor Vinicio diretto a conseguire la ristrutturazione dei debiti del consumatore per difetto dei presupposti di legge.

Contro il presente decreto è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 70.12 CCI o, in alternativa, può essere avanzata richiesta di liquidazione controllata in base al co. 10 dello stesso articolo.

Si comunichi

Genova, 16 novembre 2022

il giudice designato
Dr. Roberto Braccialini

